N. 3 Reg. Delib.
Copia

COMUNE di LANDIONA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

l'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore VENTI e minuti TRENTA nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Marisa ALBERTINI - Sindaco	Sì
2. Valentina ILARIA - Vice Sindaco	Sì
3. Ezio Primo MAFFEO - Consigliere	Sì
4. Simona PASTORE - Consigliere	Sì
5. Simone ORLANDI - Consigliere	Sì
6. Francesco CAVAGNINO - Consigliere	Giust.
7. Manuela DONDI - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA dott. Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ALBERTINI Marisa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 09 in data 29.04.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato:
- il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate"* unito come parte integrante e sostanziale;
- che nell'ambito di detto piano, si è preso atto rispetto a detti soggetti interessati, della sola partecipazione alla Società ACQUE Novara VCO S.p.a., per cui si evidenzia:

- Ragione sociale: ACQUA NOVARA VCO S.p.a - con sede legale in Via Triggiani n. 9 - 28100 Novara - C.F. e P.IVA n. 0207800037;
- Decorrenza e durata dell'impegno del Comune di Landiona (NO) nella società: decorrenza dalla data di ingresso nella compagine sociale e dura fino al 2027;
- Tipologia di partecipazione: diretta;
- Misura della partecipazione del Comune di Landiona in seno alla Società pari allo 0.016.%;
- Il capitale sociale è pari ad € 7.838.967,00=. Il numero delle azioni ordinarie è pari ad 5.878.067; il numero delle azioni privilegiate di tipo A è pari ad 1.960.000; il numero delle azioni privilegiate di tipo B è pari ad 900, mentre il valore nominale di ogni singola azione è pari ad € 1,00=;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni

riscontrandosi la sola partecipazione su citata peraltro obbligatoria nell'ambito della più ampia normativa del conferimento da parte della Regione Piemonte delle Are d'ambito, per cui dal 1° luglio 2007 la Società Acqua Novara.VCO, mediante affidamento in-house, ha ottenuto la gestione del servizio idrico in tutti i Comuni del territorio dell'ATO1 ed ha avviato il processo di progressiva integrazione delle gestioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:
- Società ACQUQ Novara .CO S.p.a.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter,c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori dei servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, peraltro modeste *(0.016%)* che non si ritiene di potere alienare, come espresso nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;

RITENUTO che non sussistano motivi onde procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute: nella società ACQUA Novara.VCO S.p.a.;
- per le seguenti motivazioni: si tratta della gestione in hause di un servizio pubblico, con controllo pubblico previsto dall'art. 4, comma 4 ed 11 del D.Lgs. 175/2016 su citato;

RICHIAMATO ancora il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione Consiliare n. 09 in data 29.04.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti quali risultano sopra descritti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

OSSERVATO la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

DATO ATTO del venire meno del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non comportando la presente deliberazione modifiche alle attuali modalità di gestione dei servizi;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole.

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di non procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: – società ACQUA Novara.VCO S.p.a. con sede in Novara Via Triggiani n. 09 - Novara, per i motivi espressi in narrativa;
- di dare atto che le attuali partecipazioni a detta società non formano oggetto di aggregazione neanche mediante fusione, non venendo quindi poste in liquidazione;

2) Di demandare al Responsabile del servizio finanziario, in assenza dell'organo di Giunta comunale per questo Comune, il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione del presente i quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, che riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

3) Di trasmettere agli amministratori della società ACQUA Novara.VCO di Novara detentrice della partecipazione copia della presente per quanto di competenza ;

4) Di provvedere che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

5) Di provvedere che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Allegato A

1) Società ACQUA Novara.VCO S.p.a., Via Triggiani n. 09 – Novara - dati identificativi.

- oggetto sociale; gestisce il servizio idrico integrato in 139 Comuni delle Province di Novara e del VCO.

- tipologia di partecipazione: di partecipazione indiretta, società quotata ovvero con delibera di quotazione ex art.26, c.4, T.U.S.P. ovvero con atto di emissione di strumenti finanziari ex art. 26, c.5, T.U.S.P.) - trattandosi di società in house con scadenza dell'affidamento diretto al 2017;

- n. quote od azioni (0,016%% capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore partecipazione rispetto patrimonio netto della società;

- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: nessuno;

- motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1- 3, .U.S.P.: nessuno trattandosi di società in house per la gestione di reti ed impianti pubblici;

- analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.: la società è frutto della Legge Galli (L. 36/1994), norma attraverso la quale è stato avviato in Italia il processo di riorganizzazione del settore idrico;

- motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.: assente non comportando partecipazione da alienare, per le motivazioni già indicate;

La mancata relazione tecnica contenente analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute non comportando oggetto di alienazione.

****

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Marisa ALBERTINI	F.to Gugliotta Dott.Michele

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Lì 31/03/2017 (F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 06/04/2017

, lì 06/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gugliotta Dott.Michele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Landiona, lì _____ IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dott.Michele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 06/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Gugliotta Dott.Michele